

**REGOLAMENTO REGIONALE 20 DICEMBRE 2017
N. 5**

Modifica al Regolamento regionale 12 ottobre 2012, n. 5 (Regolamento di attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria) e dell'articolo 33, 2° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)

(Bollettino Ufficiale n. 1, del 03.01.2018)

Art. 1

(Sostituzione del titolo del regolamento regionale 12 ottobre 2012, n. 5 (Regolamento di attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria) e dell'articolo 33, 2° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale))

1. Il Titolo del regolamento regionale 12 ottobre 2012 n. 5 (Regolamento di attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria) e dell'articolo 33, 2° comma, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)) è sostituito dal seguente: *“Regolamento di attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria) e successive modifiche e integrazioni”*.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 1 del regolamento regionale 5/2012)

1. L'articolo 1 del regolamento regionale 5/2012 è sostituito dal seguente:

“ Articolo 1 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria) e successive modifiche e integrazioni, le tariffe per le spese istruttorie relative al rilascio di provvedimenti, anche in forma tacita, o alla conclusione di procedimenti a seguito di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o altri regimi sostitutivi comunque denominati, di competenza dell'Amministrazione regionale o dei soggetti del settore regionale allargato, su iniziativa di privati.

2. Le tariffe sono individuate sulla base di criteri di proporzionalità dell'attività istruttoria svolta e delle spese sostenute e sono quantificate da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 2.000,00.

3. La tariffa applicata può superare il massimale di cui al comma 2 nel caso in cui allo stesso procedimento partecipino oltre alla Regione anche altri soggetti del settore regionale allargato.

4. Le tariffe per i provvedimenti di cui al comma 1 sono indicate nella tabella A allegata che costituisce parte integrante del presente regolamento. La tabella ha valore normativo esclusivamente ai fini della definizione delle tariffe. Le altre indicazioni in essa contenute relative a norme di riferimento,

competenza, attività istruttoria, hanno valore meramente ricognitivo.

5. La tabella A allegata al presente Regolamento contiene anche fattispecie per le quali le tariffe sono determinate da provvedimenti statali o europei ”.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 2 del regolamento regionale 5/2012)

1. L'articolo 2 del regolamento regionale 5/2012 è sostituito dal seguente:

“ Articolo 2 (Provvedimenti)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per provvedimenti si intendono:

a) gli atti costituenti manifestazioni di volontà aventi rilevanza esterna provenienti dalla pubblica amministrazione nell'esercizio di una attività amministrativa, indirizzati a soggetti determinati e in grado di apportare unilateralmente modificazioni nella sfera giuridica degli stessi;

b) i provvedimenti di cui alla lettera a) emanati su istanza di privati;

c) i provvedimenti di cui alla lettera a) emanati in forma espressa o in forma tacita, o a conclusione di procedimenti amministrativi a seguito di SCIA o altri regimi sostitutivi previsti dall'ordinamento vigente, o emanati nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della normativa vigente in materia. ”.

Art. 4

(Abrogazione dell'articolo 3 del regolamento regionale 5/2012)

1. L'articolo 3 del regolamento regionale 5/2012 è abrogato.

Art. 5

(Norma transitoria)

1. In prima applicazione delle modifiche recate dal presente regolamento, entro il 31 dicembre 2017 è approvata dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento regionale 5/2012, la tabella A di cui all'articolo 1 del regolamento regionale 5/2012 come modificato dall'articolo 2 del presente regolamento.

2. Fino all'approvazione della Tabella A ai sensi del comma 1, continuano a trovare applicazione le Tabelle A e B già allegate al regolamento regionale 5/2012.